



COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
AREE PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE
E I PARCHI DIVERTIMENTO.**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del

Sommario

CAPO I.....	2
OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	2
Art. 1 - Oggetto del regolamento	2
Art. 2 - Destinazione delle aree.....	2
Art. 3 - Concessione delle aree	2
CAPO II	2
DEFINIZIONI.....	2
Art. 4 - Definizione dei parchi di divertimento non permanenti.....	2
Art. 5 - Parchi di divertimento con organizzatore.....	2
Art. 6 - Circhi equestri	3
Art. 7 - Teatri viaggianti	3
Art. 8 - Spettacoli viaggianti	3
CAPO III.....	3
GRADUATORIE E ISTRUTTORIA PROCEDIMENTALE	3
Art. 9 - Domanda di concessione	3
Art. 10 – Ulteriore contenuto delle domande.....	3
Art. 11 – Graduatorie	4
Art.12 - Abituale concessionario	4
Art. 13 – Istruttoria ed esito delle domande.....	4
Art. 14 - Obblighi relativi all’espletamento dell’attività.....	4
Art. 15 - Sospensione e revoca della concessione per pubblico interesse	5
Art. 16 - Rinunce e subentri	5
Art. 17 - Sostituzioni.....	6
Art. 18 – Cessioni.....	6
Art. 19 – Nuovi richiedenti	6
Art. 20 – Attrazioni novità	6
CAPO IV.....	6
DISPOSIZIONI FINALI.....	6
Art. 21 – Tutela dei dati personali.....	6
Art. 22 - Norme abrogate	7
Art. 23 – Individuazione delle unità organizzative	7
Art. 24 – Pubblicità del regolamento	7
Art. 25 - Rinvio dinamico	7
Art. 26 – Vigilanza - Sanzioni	7
Art. 27 - Entrata in vigore e norma transitoria	7

CAPO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le concessioni di aree comunali per l'installazione e l'esercizio dei parchi di divertimento non permanenti, dei parchi di divertimento con organizzatore, dei piccoli complessi di attrazioni, dei circhi equestri, dei teatri e degli spettacoli viaggianti, in applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 337, e successive modifiche.
2. Sono esclusi dalla disciplina di cui al presente regolamento gli apparecchi automatici e semiautomatici di trattenimento, disciplinati dagli articoli 86 e 110 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.

Art. 2 - Destinazione delle aree

1. Le aree comunali disponibili per l'installazione delle attività di cui all'art. 1, eventualmente anche con la specifica disposizione delle singole attrazioni, sono individuate con deliberazione della giunta comunale in ottemperanza all'art. 9 della L. n. 337/68, con apposito elenco e con eventuale rappresentazione grafica da aggiornarsi almeno una volta l'anno. Se non aggiornato si deve intendere confermato ad ogni effetto. Con deliberazione di giunta comunale l'amministrazione può altresì riservarsi di destinare apposita area alle attrazioni definite "novità" e a proprio insindacabile giudizio definire la tipologia, le caratteristiche e la superficie da destinare in base alla spettacolarità e alla potenziale attrattiva delle attrazioni stesse.

Art. 3 - Concessione delle aree

1. La concessione delle aree è rilasciata dal responsabile del servizio competente ed è subordinata al pagamento dei tributi previsti da leggi, regolamenti e/o deliberazioni vigenti e degli eventuali oneri comunque previsti.
2. L'atto di concessione prevede l'esonero del comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile in dipendenza della stessa concessione.

CAPO II

DEFINIZIONI

Art. 4 - Definizione dei parchi di divertimento non permanenti

1. Sono parchi di divertimento non permanenti i complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante insistenti su una medesima area e per i quali sia prevista un'organizzazione, comunque costituita, dei servizi comuni, il cui esercizio si svolge sulla stessa area per un periodo inferiore a 120 giorni lavorativi per anno solare.
2. La presenza di impianti, di attrezzature, di ricostruzioni ambientali e simili, ove non riconosciuti quali attrezzature, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 337/1968, non preclude al complesso il riconoscimento di parco di divertimento purché in esso siano presenti attrazioni di spettacolo viaggiante debitamente autorizzate.

Art. 5 - Parchi di divertimento con organizzatore

1. Sono parchi di divertimento con organizzatore i complessi di attrazione di spettacolo viaggiante insistenti su una medesima area la cui disponibilità d'area è affidata in concessione ad un soggetto i quale ne è responsabile secondo i limiti e le modalità definite dall'ente comunale, mentre le attrazioni appartengono, oltre che a quest'ultimo, ad uno o più operatori.

Art. 6 - Circhi equestri

1. Sono circhi equestri i padiglioni destinati a spettacoli di acrobati, di clowns, di animali ammaestrati, alla esibizione di bestie feroci ed a tutte quelle attività che rientrano nella tradizione circense, incluse nell'elenco istituito a norma dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, e successive modifiche.
2. I circhi si dividono in cinque categorie, per le quali si rimanda alle circolari del ministero del turismo e dello spettacolo 27 settembre 1989, n. 4803 e 4804.

Art. 7 - Teatri viaggianti

1. Sono definite attività di teatro viaggiante, esibizioni di auto e moto acrobatiche, balli a palchetto, quelle previste nell'elenco di cui all'art. 4 della L. 18/3/68 n. 337, e successive modifiche.

Art. 8 - Spettacoli viaggianti

1. Sono considerati "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti, e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto, al chiuso, ovvero in parchi permanenti, anche se in maniera stabile.

CAPO III GRADUATORIE E ISTRUTTORIA PROCEDIMENTALE

Art. 9 - Domanda di concessione

1. La domanda di concessione di suolo pubblico per una delle attività di cui al capo II, è redatta in bollo ed inviata al comune a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC entro e non oltre il 60[^] giorno precedente all'inizio delle attività stesse. Per la tradizionale Fiera di Arsego le istanze devono essere presentate entro e non oltre il 120[^] giorno antecedente l'inizio della manifestazione.
2. È fatto salvo il diritto dell'ente comunale di accettare, per questioni di necessità ed urgenza, ulteriori domande di concessione in deroga ai termini perentori di cui all'articolo precedente.
3. Per le domande fa fede la data del timbro apposto dall'ufficio postale sulla raccomandata o la data di ricezione della PEC.
4. Nella domanda i richiedenti dichiarano, pena l'esclusione:
 - a) le complete generalità;
 - b) la residenza e l'indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni se diverso dalla residenza;
 - c) il codice fiscale;
 - d) il periodo per il quale viene richiesta la concessione, compreso il tempo necessario per l'eventuale montaggio e smontaggio delle attrezzature;
 - e) la denominazione ministeriale della attrazione e specificazione del gioco richiesto, il numero di contrassegno ministeriale;
 - f) la misura di ingombro della attrazione (specificando le misure della occupazione effettiva e quella delle sporgenze, pedane, ecc.);
 - g) il possesso della prescritta autorizzazione debitamente rinnovata annualmente;
 - h) il possesso di eventuali certificati di agibilità o di ogni altra autorizzazione amministrativa richiesta per l'esercizio delle attività da ulteriori leggi o regolamenti.
5. In sede di rilascio della concessione vanno prodotti i titoli dimostrativi della veridicità della dichiarazione di cui alle precedenti lettere g) ed h).

Art. 10 – Ulteriore contenuto delle domande

1. La domanda di concessione di cui al precedente articolo 9 va, anche, ulteriormente corredata, secondo il tipo di attrazione, da:
 - a) PARCHI di divertimento con organizzatore: elenco dei nominativi dei gestori partecipanti al parco di divertimento, con indicato per ciascuno l'attrazione proposta, con la relativa documentazione ministeriale e specificazione del gioco richiesto, nonché il numero di contrassegno ministeriale;

- b) CIRCHI EQUESTRI ITALIANI: l'area richiesta misurata in metri quadri, comprensiva del tendone, dello zoo, delle attrezzature di supporto e dei relativi servizi;
- c) CIRCHI EQUESTRI STRANIERI: dichiarazione temporaneamente sostitutiva circa il possesso dei requisiti di revisione annuale della autorizzazione, prevista dal D.M. 13 ottobre 1997.

Art. 11 – Graduatorie

1. Sono predisposte ai sensi dei successivi articoli, le seguenti graduatorie:
 - a) graduatoria degli abituali concessionari, di cui all'articolo 13;
 - b) graduatoria dei nuovi richiedenti, di cui all'articolo 19;
2. È fatto salvo il diritto dell'ente comunale di riservare un'area comunale alle "attrazioni novità" secondo la graduatoria che verrà redatta ai sensi dell'articolo 20.
3. Le graduatorie sono aggiornate con cadenza annuale.

Art. 12 - Abituale concessionario

1. È da considerarsi abituale concessionario, per lo stesso evento, l'operatore che ha ottenuto la concessione di suolo pubblico per almeno i 10 anni consecutivi immediatamente precedenti a quello cui ci si riferisce, con la stessa attrazione.
2. Nella graduatoria degli abituali concessionari la precedenza è data dall'anzianità di presenza con la medesima attrazione e, a parità di anzianità di presenza dalla data di iscrizione al registro imprese e in caso di ulteriore parità, dalla anzianità della licenza.
3. La posizione di abituale concessionario è trasmissibile solo nei casi di successione per morte del titolare o di passaggio di proprietà tra parenti fino al 2° grado, e non potrà essere mantenuta in caso di mancata presentazione di domanda, con qualunque attrazione, per un periodo superiore a 5 anni.

Art. 13 – Istruttoria ed esito delle domande

1. Il responsabile del servizio, esaminate le domande presentate e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 in materia di c.d. "attrazioni novità", predispone apposita graduatoria degli abituali concessionari, nonché attribuendo i punteggi di cui all'articolo 19, apposita graduatoria per i nuovi richiedenti.
2. Le graduatorie sono rese pubbliche tramite affissione all'albo pretorio comunale.
3. Il responsabile comunica ai richiedenti l'esito dell'istanza, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite Posta Elettronica Certificata.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 comma 2 e compatibilmente con la dislocazione fisica delle strutture nei parchi divertimento, nelle aree destinate alle attrazioni avranno precedenza gli ammessi alla graduatoria abituale rispetto alla graduatoria dei nuovi richiedenti.

Art. 14 - Obblighi relativi all'espletamento dell'attività

1. Il concessionario provvede al ritiro della concessione entro il termine indicato dall'ufficio, previa consegna della documentazione richiesta (es. ricevuta del versamento, collaudi etc.).
2. L'area oggetto della concessione dovrà essere mantenuta e riconsegnata nello stato in cui viene consegnata.
3. L'atto di concessione e la licenza di esercizio, sono sempre ostensibili agli agenti di polizia e a chi altri spetti, che ne facciano richiesta, unitamente ad un documento di identità.
4. È fatto obbligo a ciascun concessionario di esporre su ogni attrazione il provvedimento di concessione rilasciato dal Comune.
5. Non può essere effettuata alcuna occupazione senza la preventiva concessione.
6. Il titolare esercita esclusivamente nella località, ubicazione e spazio assegnato.
7. Il concessionario esercita esclusivamente con l'attrazione indicata nell'atto di concessione.
8. Lo spazio assegnato non può essere sub-concesso ad altra persona. In caso di violazione, oltre all'applicazione della sanzione prevista al successivo comma 16, il concessionario titolare perde qualsiasi anzianità di presenza, sia esso abituale concessionario che nuovo richiedente.

9. Il richiedente dovrà versare la cauzione fissata dall'amministrazione entro i termini stabiliti dal provvedimento dell'ente comunale. Non ottemperando al versamento della cauzione entro i termini stabiliti, il titolare concessionario è ritenuto rinunciatario a tutti gli effetti e l'assegnazione avviene nei confronti del secondo in graduatoria, con le medesime modalità.

10. Il concessionario dell'area che non usufruisce in tutto o in parte del periodo assegnato perde la cauzione di cui al comma 9. Se invece tale mancanza non è imputabile al concessionario, ma deriva da gravi e imprevedibili cause di forza maggiore, documentabili, la cauzione è restituita. La cauzione inoltre non verrà restituita nei seguenti casi:

- a) intervenuta decadenza o revoca della concessione o della licenza;
- b) mancato rispetto del periodo obbligatorio di permanenza al parco;
- c) mancata attivazione dell'attrazione negli orari di esercizio del parco divertimenti;
- d) danneggiamento del suolo assegnato per l'attrazione e per i mezzi al seguito della stessa;
- e) altro grave comportamento scorretto da parte dell'esercente o da parte delle persone da lui dipendenti;

11. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 (mancato ritiro della concessione) in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 150,00 euro.

12. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 80,00 a 480,00 euro.

13. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 300,00 euro.

14. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 50,00 euro.

15. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 a 500,00 euro.

16. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 80,00 a 480,00 euro.

Art. 15 - Sospensione e revoca della concessione per pubblico interesse

1. Il comune, a proprio insindacabile giudizio, può sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse la concessione in ogni momento senza preavviso, e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

Art. 16 - Rinunce e subentri

1. L'esercente che intende rinunciare alla concessione è tenuto a comunicare al comune la sua decisione almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo di concessione, fatti salvi i gravi ed imprevedibili casi di forza maggiore debitamente documentati. Nel caso della tradizionale Fiera di Arsego il termine di cui sopra è di 60 giorni.

2. La rinuncia per più di due anni consecutivi comporta la perdita totale del titolo di concessionario abituale o, per i nuovi richiedenti, delle attribuzioni di punteggio di cui all'art. 19 qualunque sia il motivo della rinuncia stessa.

3. I gestori che non danno comunicazione della rinuncia entro il termine suddetto, perdono il titolo di concessionario abituale o, se nuovi richiedenti, perdono il 50% del punteggio attribuito secondo l'articolo 19. In tal caso sono accolte le istanze degli esclusi in base alle graduatorie di cui all'art. 11 e a condizione che le dimensioni e la spettacolarità siano compatibili con l'area a disposizione.

4. Al rinunciatario potrà subentrare altro richiedente a condizione che le dimensioni e la spettacolarità dell'attrazione siano compatibili con l'area messa a disposizione.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 a 500,00 euro.

Art. 17 - Sostituzioni

1. Per sostituzione di un'attrazione si intende:
 - a) la sostituzione di una attrazione con altra o altre del tipo e caratteristiche uguali o molto simili;
 - b) la sostituzione di una attrazione con altra o altre del tipo e caratteristiche completamente diverse.
2. Ambedue le suddette sostituzioni vanno preventivamente autorizzate.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 a 500,00 euro.

Art. 18 – Cessioni

1. La cessione dell'intera azienda da parte di un abituale concessionario, porta, in capo al cessionario, le prerogative di cui al precedente art. 12.

Art. 19 – Nuovi richiedenti

1. Gli operatori che non sono abituali concessionari ai sensi del precedente art. 12 o proprietari di "attrazioni novità" di cui al successivo articolo 20, sono considerati "nuovi richiedenti".
2. Ai nuovi richiedenti sono assegnati, ai fini della graduatoria di cui all'art. 11 comma 2, i seguenti punteggi:
 - a) punti 1: per ogni anno di domanda di partecipazione con esito negativo a partire dagli ultimi 10 anni, a prescindere dal tipo di attrazione per cui fu inoltrata l'istanza;
 - b) punti 2: se la domanda si riferisce ad un'attrazione che, pur non definibile come attrazione novità, possessa caratteristiche e tipologie diverse da quelle di proprietà degli abituali concessionario o da quelle a cui è già stato assegnato il posteggio.
 - c) punti 2: per ogni anno di concessione ottenuta negli ultimi 10 anni.
3. I punteggi di cui sopra possono essere trasmessi solo nei casi di successione per morte del titolare o di passaggio di proprietà tra parenti fino al 2° grado, e non potranno essere mantenuti in caso di mancata presentazione di domanda, con qualunque attrazione, per un periodo superiore a 5 anni.
4. I punteggi di cui al comma 1, punti b) e c) non sono tra loro cumulabili.
5. In fase di assegnazione del posteggio qualora l'attrazione potenzialmente assegnataria non sia compatibile con gli spazi messi a disposizione si procederà con lo scorrimento della graduatoria stessa fino all'individuazione dell'attrazione compatibile.

Art. 20 – Attrazioni novità

1. Per "attrazione novità" si intende quell'attrazione che per tipologia, caratteristiche o modalità di esecuzione, non sia presente o non abbia mai presenziato nell'area destinata a parco divertimenti o che, in considerazione degli sviluppi tecnologici, abbia delle capacità attrattive o di offerta al pubblico innovative.
2. La partecipazione delle attrazioni novità è subordinata alla destinazione di apposita area da parte della giunta comunale con le modalità di cui all'art. 2.
3. Le attrazioni novità non devono costituire semplice modificazione di attrazioni già partecipanti.
4. In caso di più attrazioni novità, compatibilmente con l'area appositamente destinata, l'amministrazione deciderà su quali ammettere, tenendo conto del grado di novità; quest'ultimo verrà stabilito in base alla spettacolarità, dimensione, aspetto esteriore e quant'altro fattore possa rappresentare maggior richiamo per il pubblico.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 – Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti e degli obblighi di cui al decreto legislativo del 30.06.2003,

nr. 196 (c.d. Codice della privacy) così come aggiornato e modificato dal Regolamento UE nr. 2016/679 (c.d. GDPR).

Art. 22 - Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 23 – Individuazione delle unità organizzative

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate dalla Giunta Comunale.

Art. 24 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 25 - Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa di rango superiore.

Art. 26 – Vigilanza - Sanzioni

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività di cui all'art.1.
2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni IA e IIA, del Capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.
3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 27 - Entrata in vigore e norma transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva.
2. In sede di prima applicazione alle istanze pervenute prima dell'entrata in vigore del regolamento e per le quali sia in corso il procedimento, si applica, per quanto compatibile, il presente regolamento.